



**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE**



**PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
ai sensi dell'art. 2391-bis c.c. e del "Regolamento operazioni con parti
correlate n. 17221 del 12.3.2010" e successive modifiche ed integrazioni"**

**DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI FULLSIX S.P.A. DEL 30 NOVEMBRE 2010
AGGIORNATO IN DATA 03 07 2018**

FULLSIX S.p.A.

Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano nr. 09092330159

Sede legale: Piazzale Lugano 19, 20158 Milano – Italy

Tel.: +39 02 89968.1 Fax : +39 02 89968.556 e-mail: fullsix@legalmail.it

Capitale Sociale: euro 5.591.157,50 i.v.

www.fullsix.it

INDICE

ARTICOLO 1. (FONTI NORMATIVE)	4
ARTICOLO 2. (AMBITO DI APPLICAZIONE)	4
ARTICOLO 3. (DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA)	4
ARTICOLO 4. (OPERAZIONI DI MAGGIORE E DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE).....	6
ARTICOLO 5. (PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE).....	8
ARTICOLO 6. (OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA).....	10
ARTICOLO 7. (CASI DI ESENZIONE).....	10
ARTICOLO 8. (BANCA DATI DELLE PARTI CORRELATE).....	12
ARTICOLO 9. (DELIBERE-QUADRO)	13
ARTICOLO 10. (OPERAZIONI IN CASO DI URGENZA).....	13
ARTICOLO 11. (MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA) .	14
ARTICOLO 12. (INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILEVANZA CON PARTI CORRELATE).....	14
ARTICOLO 13. (PRESIDI ALTERNATIVI)	15
ARTICOLO 14. (VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE)	15
ARTICOLO 15. (COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI).....	16
ARTICOLO 16. ENTRATA IN VIGORE	16

ARTICOLO 1. (FONTI NORMATIVE)

La presente procedura (in seguito "**Procedura**") è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del Codice Civile e del "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (in seguito "**Regolamento OPC**"), tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dalla Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

ARTICOLO 2. (AMBITO DI APPLICAZIONE)

2.1 La Procedura stabilisce le regole alle quali FullSix S.p.A. (in seguito "FullSix" o la "Società") e le società da questa controllate si attengono per il compimento delle operazioni con parti correlate alla Società.

2.2 Ai sensi della Procedura, per "Operazione con parte correlata" si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo (in seguito "**Operazione con Parte correlata**" o "**OPC**").

ARTICOLO 3. (DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA)

3.1 Ai sensi della Procedura, anche alla luce dell'assetto proprietario di FullSix, un soggetto è parte correlata (in seguito "**Parte Correlata**") alla Società qualora:

a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) controlli FullSix, ne sia controllato, o sia sottoposto a comune controllo;
- (ii) detenga una partecipazione in FullSix tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
- (iii) eserciti il controllo su FullSix anche congiuntamente con altri soggetti;

b) sia una società collegata di FullSix;

c) sia una joint venture in cui FullSix è una partecipante;

d) sia un amministratore, un sindaco ovvero uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di FullSix o di una sua controllante, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società (in seguito il "**Dirigente Preposto**");

e) sia uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) o d);

f) sia un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

g) sia un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;

h) sia un membro dell'Organismo di Vigilanza della Società.

3.2 Ai fini di cui sopra, si precisa che:

- il *controllo* è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.
Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:
 - (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
 - (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
 - (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
 - (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.
- Il *controllo congiunto* è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.
- L'*influenza notevole* è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.
Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.
L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:
 - (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;

- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
 - (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
 - (d) l'interscambio di personale dirigente;
 - (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.
- I *dirigenti con responsabilità strategiche* sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.
 - Si considerano *stretti familiari di un soggetto* quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.
Essi possono includere:
 - (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
 - (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.
 - Una *società controllata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.
 - Una *società collegata* è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.
 - Una *joint venture* è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5 del TUF, che siano Parti Correlate della Società, forniscono annualmente a quest'ultima, almeno entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni con le medesime.

Qualsiasi variazione in corso d'anno delle informazioni già trasmesse dovrà essere comunicata alla Società dai predetti soggetti entro dieci giorni dalla data in cui il soggetto stesso sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

La Società predispone, e tiene costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle Parti Correlate.

ARTICOLO 4. (OPERAZIONI DI MAGGIORE E DI MINORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE)

Ai sensi della Procedura, sono **"Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate"** :

a) le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- **Indice di rilevanza delle passività:** è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

b) le operazioni con Parti Correlate che possano incidere sull'autonomia gestionale della Società (ivi incluse quelle aventi ad oggetto un'attività immateriale) o che, comunque, riguardino attività o beni di rilevanza strategica per la Società, qualora almeno uno degli indici sia superiore rispettivamente, nelle ipotesi di cui alla lettera a) al 5% e, nelle ipotesi di cui alla lettera b), al 2,5%.

La valutazione relativa alla rilevanza strategica di determinati beni o attività della Società è affidata, in via inderogabile, al Consiglio di Amministrazione, che delibera a tal riguardo, volta per volta, su iniziativa anche di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del Collegio Sindacale.

c) le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza sopra indicati risulti superiore al 2,5%.

Per le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una medesima Parte Correlata, occorre cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza e, pertanto, del relativo iter di approvazione.

Tutte le Operazioni con Parti Correlate che non rientrano nelle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi delle precedenti lettere a), b) e c), costituiscono "Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate", fermo restando che non costituiscono Operazioni di Maggiore Rilevanza né di Minore Rilevanza con Parti Correlate le operazioni che rientrano nei casi di esclusione di cui al successivo articolo 7.

ARTICOLO 5. (PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE)

L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, sia di Maggiore che di Minore Rilevanza, spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato che, a seconda del caso, risulti competente in relazione all'Operazione sulla base delle attribuzioni al medesimo conferite in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione di nomina quale organo delegato della Società.

Rimane inteso che l'Amministratore Delegato, qualora lo ritenga opportuno, può sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le Operazioni rispetto alle quali risulterebbe comunque competente.

Prima dell'approvazione dell'Operazione, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato sono tenuti a richiedere un parere motivato non vincolante a un comitato, anche appositamente costituito, composto da Amministratori non Correlati e Indipendenti ("Comitato OPC").

In caso di inerzia da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, il Comitato potrà essere invitato a riunirsi su iniziativa del Collegio Sindacale.

Per "Amministratori non Correlati" si intendono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e delle sue correlate.

Per "Amministratori Indipendenti" si intendono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del T.U.F. (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) nonché dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana al quale la Società ha dichiarato di aderire.

Le funzioni attribuite al Comitato OPC possono essere svolte dal Comitato per il Controllo Interno della Società, sempreché questo ultimo presenti i requisiti di composizione previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Qualora, rispetto ad una determinata Operazione con Parti Correlate, non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non Correlati che possano partecipare al Comitato, le funzioni del Comitato verranno svolte dall'unico Amministratore Indipendente non Correlato, o in subordine da un esperto esterno indipendente e non correlato, appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente del Collegio Sindacale.

Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori ed, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato.

Il Comitato è tenuto ad esprimere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'Operazione è di competenza di questo ultimo. Negli altri casi, prima che la Società s'impegni a darvi esecuzione.

Ai fini del rilascio di detto parere, al Comitato devono essere fornite, almeno cinque giorni prima del compimento dell'Operazione, informazioni esaustive ed adeguate in merito all'Operazione ed agli elementi caratteristici della stessa. Eventuali informazioni o documentazione acquisite dalla Società successivamente al predetto termine, dovranno essere tempestivamente trasmesse al Comitato.

Il Comitato può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti non correlati che non abbiano, neppure indirettamente, un interesse nell'Operazione e che siano scelti dal Comitato stesso.

Tali esperti possono essere chiamati a formulare un parere sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità dell'Operazione. L'ammontare massimo di spesa che la Società sosterrà in relazione al ricorso agli esperti indipendenti dovrà essere proporzionale al valore dell'Operazione e, comunque, nei limiti di un ammontare massimo di spesa di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singola Operazione.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione o la decisione dell'Amministratore Delegato possono essere assunte nonostante il parere contrario del Comitato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o la decisione dell'Amministratore Delegato in merito all'Operazione devono recare una motivazione adeguata relativamente all'interesse della Società, alle ragioni, alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle operazioni per la Società stessa ed il Gruppo a cui appartiene.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato, con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle Operazioni e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una esaustiva rappresentazione delle Operazioni stesse al Consiglio di Amministrazione (nel caso di Operazione effettuata dall'Amministratore Delegato), al Collegio Sindacale ed al Comitato.

ARTICOLO 6. (OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA)

Nel caso in cui, in conformità alla legge o allo statuto, l'Operazione sia di competenza dell'Assemblea o debba, comunque, essere autorizzata da quest'ultima, si applica la procedura di cui al precedente articolo 5 sia nella fase delle trattative che nella fase dell'istruttoria e dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea medesima.

Qualora lo statuto della Società lo preveda espressamente, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi della Società, le Operazioni di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse in deroga alla procedura di cui al precedente articolo 5 a condizione che:

- a) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni d'urgenza;
- b) il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni d'urgenza;
- c) la relazione e le valutazioni di cui sopra siano messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti).

Nel caso in cui le valutazioni del Collegio Sindacale siano negative, il Consiglio di Amministrazione non può concludere l'Operazione qualora i Soci Non Correlati presenti in Assemblea al momento della votazione rappresentino una determinata quota del capitale sociale con diritto di voto non superiore al dieci per cento.

Se le valutazioni del Collegio Sindacale sono positive, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

ARTICOLO 7. (CASI DI ESENZIONE)

Sono escluse dalla disciplina procedurale sopra menzionata:

- a) le delibere assembleari di cui all'articolo 2389, comma 1 del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi

dell'articolo 2389, comma terzo, del cod. civ. nonché le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del cod. civ., relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;

b) le Operazioni di valore inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00) purché non presentino elementi di rischio connessi alle caratteristiche dell'Operazione stessa e sul presupposto che tali Operazioni non possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale della Società;

c) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive, anche alla luce della relativa competenza assembleare e del regime di informativa applicabile;

d) le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori e Consiglieri investiti di particolari cariche, diverse dalle delibere di cui alla precedente lettera a), nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato;
- sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'Assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

e) le Operazioni Standard. In ogni caso, in relazione alle Operazioni Standard di Maggiore Rilevanza, la Società adempie ai seguenti obblighi informativi:

- comunica alla Consob la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esenzione, entro 7 giorni dall'approvazione dell'Operazione, o dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, o dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea;
- indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista alla presente lettera e);

f) le Operazioni che non siano di competenza dell'Assemblea, e che non debbano essere da questa autorizzate, che siano approvate in casi di urgenza, qualora lo statuto della Società lo preveda espressamente e fermo restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento Consob, a condizione che:

- allorché l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia stato informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione;
- l'Operazione sia successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima Assemblea Ordinaria utile;
- il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;

- il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - la relazione e le valutazioni di cui sopra siano messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento Consob);
 - entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, siano messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati;
- g) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società purché nelle società controllate dalla stessa non vi siano interessi, qualificati come significativi, di altre parti correlate della Società. Ai fini della presente esenzione, sono qualificati come significativi:
- gli interessi inerenti beni o attività di rilevanza strategica per la Società ai sensi del precedente articolo 5 lettera c), qualora almeno uno degli indici sia superiore rispettivamente, nelle ipotesi di cui all'articolo 5 lettera a), al 5% e, nelle ipotesi di cui all'articolo 5 lettera b), al 2,5%;
 - gli interessi di Amministratori Delegati della Società per i quali possa essere individuato un valore economico superiore alla soglie di esiguità di cui alla precedente lettera b) del presente articolo;
 - tutti gli interessi di Parti Correlate definiti significativi con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla significatività degli interessi di una Parte Correlata, anche su iniziativa di uno solo dei suoi membri ovvero su richiesta del Collegio Sindacale. Non vengono considerati interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Amministratori o uno o più Dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società dalla stessa controllate;
- h) le Operazioni con società collegate purché nelle società collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi qualificati come significativi, ai sensi della precedente lettera f) del presente articolo, di altre Parti Correlate della Società.

ARTICOLO 8. (BANCA DATI DELLE PARTI CORRELATE)

8.1 L'elenco delle Parti Correlate di FullSix è inserito e ordinato in una apposita banca dati (in seguito "**Banca Dati**") che la Società gestisce sulla base delle informazioni in suo possesso nonché delle dichiarazioni ricevute dalle parti correlate dirette.

8.2 I soggetti controllanti, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti aventi responsabilità strategica, il Dirigente Preposto, i membri dell'Organismo di Vigilanza, i soggetti aventi influenza notevole su FullSix e le altre parti correlate dirette ai sensi della presente Procedura, rendono una dichiarazione con la quale forniscono le informazioni necessarie all'identificazione delle parti correlate per loro tramite.

8.3 La Banca Dati è aggiornata con cadenza almeno trimestrale. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, potendosi avvalere del Responsabile degli Affari Legali, raccoglie le dichiarazioni rese dalle Parti Correlate entro il mese successivo la chiusura di ogni trimestre. Le dichiarazioni raccolte verranno conservate a cura del Responsabile Affari Legali, responsabile dell'aggiornamento della Banca Dati, e trasmesse al Dirigente Preposto.

8.4 Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le parti correlate dirette comunicano tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione l'esistenza di nuove parti correlate per il loro tramite.

8.5 Il Comitato vigila sul corretto aggiornamento della Banca Dati anche mediante appositi interventi di audit periodici.

ARTICOLO 9. (DELIBERE-QUADRO)

Il Consiglio di Amministrazione può approvare con un'unica deliberazione ("Delibera Quadro") una serie di Operazioni tra loro omogenee ("Operazioni Omogenee") con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate, secondo quanto di seguito stabilito.

Nel caso in cui la Società preveda di porre in essere, durante un determinato periodo di tempo non superiore ad un anno, una serie di Operazioni Omogenee, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare un'unica Delibera Quadro, con efficacia non superiore ad un anno, avente ad oggetto tutte le Operazioni Omogenee da realizzarsi durante il periodo di efficacia della Delibera Quadro.

La Delibera Quadro dovrà specificare il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni Omogenee da realizzare nel periodo di efficacia della stessa e dovrà motivare le condizioni previste per la realizzazione di tali Operazioni Omogenee.

Il Consiglio di Amministrazione approverà la Delibera Quadro secondo la procedura indicata nel precedente articolo 6.

Alle singole Operazioni Omogenee oggetto di una Delibera Quadro non si applica la procedura prevista nel precedente articolo 6.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato competenti per l'esecuzione delle Operazioni Omogenee oggetto di una Delibera Quadro forniranno al Consiglio di Amministrazione una completa informativa, almeno trimestrale, sull'attuazione della Delibera Quadro stessa.

ARTICOLO 10. (OPERAZIONI IN CASO DI URGENZA)

10.1 In caso di urgenza, qualora una operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, fermi restando gli obblighi in materia di "informazioni al pubblico sulle operazioni con parti correlate" di cui all'articolo 5 del Regolamento OPC, tale operazione può essere conclusa anche in deroga all'articolo 5 della presente Procedura purché:

- a) allorché l'Operazione da compiere ricada nelle competenze di un Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia stato informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione;
- b) l'Operazione sia successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima Assemblea Ordinaria utile;
- c) il Consiglio di Amministrazione che convoca l'Assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- d) il Collegio Sindacale riferisca all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- e) la relazione e le valutazioni di cui sopra siano messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1 del Regolamento Consob);
- f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, siano messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati.

ARTICOLO 11. (MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA)

11.1 Le modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale alla Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Comitato OPC e del Collegio Sindacale, nel caso in cui il Comitato non sia più in carica ovvero non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, troveranno applicazione i presidi alternativi di cui al successivo articolo 13.

11.2 Periodicamente e almeno ogni triennio, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato OPC, valuta se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché l'efficacia della medesima.

11.3 È riconosciuta all'Amministratore Delegato la facoltà di apportare eventuali modifiche od integrazioni di carattere formale alla Procedura medesima.

ARTICOLO 12. (INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILEVANZA CON PARTI CORRELATE)

Le Operazioni di Maggior Rilevanza con Parti Correlate, concluse anche per il tramite di società controllate, una volta approvate dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando gli obblighi informativi di cui all'articolo 114 comma 1 del TUF, costituiscono oggetto di informativa al pubblico secondo le modalità previste dall'Allegato 4 del Regolamento OPC.

A tal fine, la Società predispone un documento informativo che è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale attraverso le modalità previste dal Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Operazione Rilevante con Parti Correlate o, qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso sulla base della disciplina applicabile.

La Società predispone il documento informativo di cui all'Allegato 4 del Regolamento OPC anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni Omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggior Rilevanza con Parti Correlate, superino, ove considerate cumulativamente, le soglie di rilevanza indicate ai fini della definizione di Operazioni di Maggior Rilevanza con Parti Correlate.

In tale ultimo caso, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dal Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento delle soglie di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni Omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Negli stessi termini sopra indicati, la Società mette a disposizione del pubblico gli eventuali pareri di Amministratori Indipendenti e degli esperti indipendenti. Nel caso di pareri degli esperti indipendenti, la Società, motivando tale scelta, può decidere di pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 al Regolamento Consob.

ARTICOLO 13. (PRESIDI ALTERNATIVI)

13.1 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere relative alle modifiche alla Procedura e alle OPC di Maggiore Rilevanza e alle OPC di Minore Rilevanza possono essere approvate solo previo parere favorevole degli amministratori indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere vincolante di un esperto indipendente.

13.2 Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, i compiti e le prerogative attribuiti al Comitato OPC per le fasi delle trattative e dell'istruttoria per le OPC di Maggiore Rilevanza sono attribuiti a uno o più Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti ovvero a un esperto indipendente. Analogamente, il parere motivato dovrà essere espresso dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti ovvero dall'esperto indipendente.

ARTICOLO 14. (VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE)

14.1 Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Procedura e delle sue successive modifiche ai principi del Regolamento OPC e sull'osservanza della stessa.

14.2 Il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2429, secondo comma, del Codice Civile e dell'articolo 153 del TUF riferisce all'Assemblea della propria attività.

ARTICOLO 15. (COORDINAMENTO CON LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E CONTABILI)

15.1 Il Dirigente Preposto garantisce il necessario coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

Tutte le OPC approvate ai sensi della Procedura sono tempestivamente comunicate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione al Dirigente Preposto ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del TUF.

15.2 Il Dirigente Preposto segnala tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche alla Procedura che lo stesso dovesse valutare necessarie a garantire nel tempo il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui al comma che precede, anche conseguenti a modifiche nei principi contabili internazionali e/o nella normativa di carattere nazionale.

ARTICOLO 16. ENTRATA IN VIGORE

16.1 La presente Procedura entra in vigore il 1° gennaio 2011 e sostituisce le precedenti "Linee Guida per le operazioni significative e con parti correlate", approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società del 18 marzo 2010.

16.2 A partire dal 1° dicembre 2010 trova applicazione l'articolo 5 del Regolamento OPC in materia di "Informazione al pubblico sulle operazioni con parti correlate" con la sola eccezione del comma 2 che troverà applicazione a partire dal 1° gennaio 2011.

16.3 A partire dal 1° dicembre 2010 trova, altresì, applicazione l'articolo 6 del Regolamento OPC ("Operazioni con parti correlate e comunicazioni al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo Unico").

16.3 La Procedura e le sue successive modifiche sono pubblicate sul sito Internet della Società, fermo restando l'obbligo di pubblicità anche mediante riferimento al suddetto sito Internet nella Relazione sulla Gestione.



Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 09092330159
Sede legale: Piazzale Lugano 19, 20158 Milano – Italy
tel. (+39) 02 89968.1 – Fax (+39) 02 89968573
Capitale Sociale: euro 5.591.157,50 i.v.
<http://www.fullsix.it/>